

**PARTE I**

**RAGIONERIA**

di Valter Cantino, Alain Devalle e Valter Gamba



# I. LE REGOLE PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO E LE OPERAZIONI DI “CHIUSURA” DEL BILANCIO

SOMMARIO: **Capitolo 1.** Le regole di bilancio in Italia. – 1. Introduzione. – 1.1. Regole internazionali (IAS/IFRS) e soggetti. – 1.2. Regole nazionali e soggetti. – 2. I regimi contabili. – 3. La documentazione di bilancio nei diversi regimi contabili: quadro generale. – 3.1. Società di capitali: IAS/IFRS. – 3.2. Società di capitali con bilancio in forma ordinaria. – 3.3. Società di capitali con bilancio in forma abbreviata. – 3.4. Il bilancio delle micro-imprese. – 3.5. Società di persone e imprenditori individuali in regime ordinario. – 3.6. Società di persone e imprenditori individuali in contabilità semplificata. – 3.7. Soggetti tenuti alla redazione del bilancio consolidato. – 3.8. Gli altri documenti del bilancio. – 3.8.1. La nota integrativa. – 3.8.2. La relazione sulla gestione. – 3.8.3. La relazione con il giudizio sul bilancio. – 4. Le clausole generali, i principi di redazione e i principi di valutazione nel bilancio italiano. – 5. Le differenze tra il bilancio del Codice Civile e IAS/IFRS. – 6. L’*iter* di approvazione del bilancio. – **Capitolo 2.** Il processo di redazione del bilancio: dalle operazioni di gestione alle operazioni di chiusura. – 1. Introduzione. – 2. La chiusura dei conti e le fasi in cui si articola. – 2.1. Rettifiche di imputazione. – 2.1.1. I ratei attivi ed i ratei passivi. – 2.1.2. Le fatture da emettere e da ricevere. – 2.1.3. Il trattamento di fine rapporto. – 2.1.4. Le imposte sul reddito. – 2.1.5. Gli utili e le perdite su cambi. – 2.2. Le rettifiche di storno. – 2.2.1. I risconti attivi e passivi. – 2.2.2. Le capitalizzazioni di costi. – 2.2.3. Le rimanenze di magazzino. – 2.3. Le altre rettifiche: ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti. – 2.3.1. L’ammortamento e la svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali. – 2.3.2. La svalutazione dei crediti. – 2.3.3. Accantonamenti per rischi ed oneri. – 2.4. Epilogo dei componenti di reddito al Conto Economico e determinazione del risultato d’esercizio. – 2.5. Chiusura generale dei conti. – 3. Le scritture contabili con un sistema informativo integrato: il ciclo passivo.

## CAPITOLO 1 – LE REGOLE DI BILANCIO IN ITALIA

### 1. INTRODUZIONE

La redazione del bilancio d’esercizio e consolidato vede la presenza di due modelli contabili: il modello “italiano” ed il modello dei “principi contabili internazionali o IAS/IFRS” che sono di seguito illustrati.

### 1.1. Regole internazionali (IAS/IFRS) e soggetti

Da diversi anni (1° gennaio 2005) alcune società europee (e, quindi, italiane) devono/possono abbandonare il modello di bilancio basato sul Codice Civile e sulle Direttive Comunitarie per adottare il modello di bilancio previsto dai principi contabili internazionali IAS/IFRS. L'obiettivo di fondo della scelta comunitaria deriva dalla necessità di permettere la confrontabilità tra i bilanci di imprese appartenenti alle diverse nazioni europee.

Il D.Lgs. n. 38/2005 di attuazione ha disciplinato le opzioni in tema di utilizzo dei principi contabili internazionali nella redazione del bilancio individuale (o separato) e del bilancio consolidato da parte delle società italiane. Il quadro di sintesi dei soggetti obbligati in Italia ad utilizzare gli IAS/IFRS per la redazione del bilancio individuale (o separato) e consolidato è riportato nella Tavola 1.

**Tavola 1 – Soggetti italiani e adozione dei principi contabili internazionali**

| <i>Tipologie di società</i>  | <i>Bilancio consolidato IAS</i> | <i>Bilancio individuale o separato IAS</i>    |
|--|---------------------------------|---|
| a) società quotate   | OBBLIGO                         | OBBLIGO                                       |
| b) società con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico  | OBBLIGO                         | OBBLIGO                                       |
| c) banche italiane, capogruppo di gruppi bancari, SIM, SGR, finanziarie, istituti di moneta elettronica                                | OBBLIGO                         | OBBLIGO                                       |
| d) società assicurative  | OBBLIGO                         | OBBLIGO, se quotate e no bilancio consolidato |
| e) società incluse nel bilancio consolidato di società <i>sub a), b), c) e d)</i> e diverse dalle società <i>sub h)</i>                | FACOLTÀ                         | FACOLTÀ                                       |
| f) società che redigono il bilancio consolidato diverse dalle società <i>sub a), b), c) e d)</i> e diverse dalle società <i>sub h)</i> | FACOLTÀ                         | FACOLTÀ, se opzione per il consolidato        |
| g/1) società diverse da precedenti incluse nel bilancio consolidato di società <i>sub f)</i> e diverse dalle società <i>sub h)</i>     | .....                           | FACOLTÀ                                       |

*continua*

| <i>Tipologie di società</i>  | <i>Bilancio consolidato IAS</i> | <i>Bilancio individuale o separato IAS</i> |
|--|---------------------------------|--|
| g/2) società diverse da precedenti non incluse in un bilancio consolidato e diverse dalle società <i>sub h</i> ) | .....                           | FACOLTÀ                                    |
| h) società che possono redigere il bilancio abbreviato   | .....                           | DIVIETO                                    |

## 1.2. Regole nazionali e soggetti

Il bilancio delle società di capitali<sup>1</sup>, con l'eccezione di quelle che utilizzano i principi contabili internazionali, è disciplinato dagli art. 2423 ss. del Codice Civile. In particolare, devono rispettare gli obblighi di tali articoli del Codice Civile i seguenti soggetti:

- società per azioni;
- società in accomandita per azioni;
- società a responsabilità limitata;
- società cooperative;
- mutue assicuratrici;
- società consortili.

Le società di persone e gli imprenditori individuali non applicano, quale regola generale, le norme previste dal Codice Civile agli art. 2423 ss.

Tale regola generale subisce un'eccezione qualora una società di persone sia interamente posseduta da società di capitali e quindi tutti i soci siano limitatamente responsabili, ovvero società per azioni, in accomandita per azioni o società a responsabilità limitata: in tal caso le società in nome collettivo o in accomandita semplice devono redigere il bilancio secondo le norme previste per le società per azioni<sup>2</sup>.

Di conseguenza, salvo il caso precedentemente indicato, le società di persone e gli imprenditori individuali non redigono il bilancio secondo quanto disciplinato dagli art. 2423 ss.

<sup>1</sup> Per approfondimenti e per l'analisi degli impatti della differente documentazione di bilancio sulle analisi di bilancio si rinvia a P. PISONI, A. DEVALLE, *Analisi finanziaria*, Giuffrè, Milano, 2016.

<sup>2</sup> Inoltre, le medesime società di persone devono redigere e pubblicare il bilancio consolidato, come disciplinato dal D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, in presenza dei presupposti ivi previsti.

## 2. I REGIMI CONTABILI

L'art. 2214 stabilisce che l'imprenditore che esercita un'attività commerciale "deve tenere il libro giornale, il libro degli inventari e le altre scritture contabili richieste dalla natura e dalla dimensione dell'impresa".

Tale disposizione civilistica è da coordinare con quanto disciplinato dalla legislazione tributaria che definisce i regimi contabili, aventi valenza per tale normativa.

Il regime contabile rappresenta l'insieme delle regole che un soggetto deve osservare in relazione alla definizione del proprio status fiscale. Alla situazione "giuridica" sono correlati corrispondenti obblighi contabili che riguardano anche la modalità di tenuta della contabilità. I regimi contabili dei vari soggetti sono riportati nella Tavola 2.

**Tavola 2 – Regimi contabili**

| <i>Regime contabile</i> <sup>3</sup> | <i>Ambito di applicazione</i>  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Ordinario</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Imprese (società di capitali)</li> <li>▪ Imprese (società di persone ed imprenditori individuali) con volume di affari:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prestazione di servizi &gt; 400.000 Euro</li> <li>• Altre attività &gt; 700.000 Euro</li> </ul> </li> <li>▪ Per opzione: esercenti arti e professioni e imprese non obbligate</li> </ul> |
| <b>Semplificato</b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Imprese (società di persone ed imprenditori individuali) con volume di affari:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prestazione di servizi ≤ 400.000 Euro</li> <li>• Altre attività ≤ 700.000 Euro</li> </ul> </li> <li>▪ Esercenti arti e professione</li> </ul>   |

I limiti dei regimi contabili sono disciplinati dall'art. 18, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, modificato dall'art. 7, comma 1, lett. i), e comma 2, lett. m), del D.L. n. 70/2011.

<sup>3</sup> Attualmente esistono altri due regimi contabili; si tratta del regime dei minimi e del regime delle nuove iniziative produttive. L'obiettivo dei regimi sopra riportati è l'incentivazione all'apertura di nuove attività riducendo i costi amministrativi legati all'adempimento degli obblighi fiscali prevedendo l'applicazione di imposte sostitutive significativamente ridotte. Tali regimi non vengono presi in considerazione in quanto riferiti a regimi contabili di impatto residuale rispetto ai regimi ordinario e semplificato.

Le società di capitali sono obbligate ad applicare il regime di contabilità ordinaria a prescindere dal volume d'affari e dalla loro dimensione. Ad esempio, una società di capitali con un fatturato di 200.000 Euro è soggetta al regime di contabilità ordinario, così come la società di capitali con un fatturato di 60 milioni di euro.

Inoltre, nel regime ordinario rientrano le società di persone e imprenditori individuali che superano i limiti indicati in Tavola 2. I limiti identificati si riferiscono all'attività prevalente. Se, ad esempio, una società di persone svolge sia attività di vendita di beni sia attività di prestazione di servizi per la scelta del limite da applicare (700.000 Euro o 400.000 Euro) si deve tener conto dell'attività prevalente.

Nel caso invece in cui le società di persone e gli imprenditori individuali non superino i limiti sopracitati la società è in regime di contabilità semplificata. La società (o impresa individuale) può comunque scegliere autonomamente di optare, qualora lo ritenesse opportuno (ad esempio in previsioni di crescita del fatturato), al regime di contabilità ordinario.

Gli esercenti arti e professioni (quali ad esempio gli avvocati, i dottori commercialisti, medici, ecc.) sono, al contrario delle società di capitali, sempre, per legge, in contabilità semplificata a prescindere dal volume d'affari. È una scelta autonoma del professionista o dell'artista l'opzione per il regime contabile ordinario.

I limiti sopra riportati sono da intendersi in termini di volume d'affari ovvero di fatturato conseguito dall'impresa attraverso la propria attività di vendita di beni o prestazioni di servizi.

In alcuni casi, però, vista la specificità dell'attività, i limiti sono calcolati in funzione dell'aggio che si genera dalla compravendita dei beni/servizi offerti. L'art. 18, comma 8, D.P.R. n. 600/1973 stabilisce che ai fini del calcolo dei limiti per il regime ordinario o semplificato i ricavi si assumano al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni per i seguenti soggetti:

- rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, libri e periodici, anche su supporti audiovideo/magnetici;
- distributori di carburante.

Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori (art. 18, comma 8, D.P.R. n. 600/1973).

*Il regime contabile "ordinario"* prevede che l'impresa sia obbligata alla tenuta delle scritture contabili (art. 14, D.P.R. n. 600/1973) ed in particolare:

- il libro giornale e il libro degli inventari (art. 2214 del Codice Civile);
- i libri sociali obbligatori di cui all'art. 2421 del Codice Civile;

- le scritture ausiliarie di magazzino<sup>4</sup>;
- i registri prescritti ai fini IVA (registro degli acquisti, registro delle fatture emesse e registro dei corrispettivi);
- le scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee nel libro mastro;
- il registro dei beni ammortizzabili;
- i libri e i registri previsti dalla legislazione sul lavoro (es. libro unico del lavoro), nonché da altre disposizioni speciali.

*Il regime contabile semplificato* prevede, invece, ai fini fiscali, la tenuta dei soli registri IVA, integrati con le annotazioni ai fini delle imposte dirette, senza dunque l'obbligo di tenere le scritture contabili a libro mastro e a libro giornale.

Più in generale, i contribuenti che fruiscono del regime di contabilità semplificata devono rispettare i seguenti adempimenti:

- i registri prescritti ai fini dell'IVA;
- il registro delle entrate e delle uscite (soltanto se vengono effettuate esclusivamente operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA);
- il registro dei beni ammortizzabili<sup>5</sup>;
- i libri e registri previsti dalla legislazione sul lavoro (es. libro unico del lavoro), nonché da altre disposizioni diverse dal D.P.R. n. 600/1973.

---

<sup>4</sup> Le scritture contabili in esame devono essere tenute a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutivamente (art. 1, comma 1, D.P.R. n. 695/1996):

- l'ammontare dei ricavi di cui agli artt. 57 e 85 del TUIR sia superiore a 5.164.568,99 Euro; e contemporaneamente,
- il valore complessivo delle rimanenze di cui agli artt. 92 e 93 del TUIR sia superiore a 1.032.913,80 Euro.

Al di sotto dei citati limiti, i soggetti in contabilità ordinaria sono quindi esonerati dall'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino.

<sup>5</sup> I soggetti in contabilità semplificata:

- possono non tenere il registro dei beni ammortizzabili, qualora, a seguito di richiesta dell'Amministrazione finanziaria, forniscano, ordinati in forma sistematica, gli stessi dati previsti dall'art. 16, D.P.R. n. 600/1973 (art. 13, D.P.R. n. 435/2001). La fornitura di tali dati è equiparata, a tutti gli effetti, alla annotazione dei medesimi nel registro dei beni ammortizzabili;

- possono eseguire le annotazioni, anziché nel registro dei beni ammortizzabili, nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'IVA (art. 2, comma 1, D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695 e circ. Agenzia delle Entrate 25 gennaio 2002, n. 6/E, § 15).



### 3. LA DOCUMENTAZIONE DI BILANCIO NEI DIVERSI REGIMI CONTABILI: QUADRO GENERALE

La documentazione di bilancio è differente a seconda della tipologia di società. Di seguito si analizza la documentazione delle:

1. società di capitali;
2. società di persone.

#### 3.1. Società di capitali: IAS/IFRS

Lo IAS 1 definisce i seguenti documenti che l'impresa deve predisporre:

- il prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria alla fine dell'esercizio;
- il prospetto di Conto Economico complessivo dell'esercizio;
- il prospetto delle variazioni di patrimonio netto dell'esercizio;
- il rendiconto finanziario (trattato dallo IAS 7);
- le note al bilancio.

L'approccio degli IAS/IFRS nel definire gli schemi di bilancio di situazione patrimoniale e finanziaria e di Conto Economico complessivo da utilizzare è, a differenza di quanto disciplinato dal Codice Civile, basato sull'identificazione di un *contenuto minimo* che deve essere adattato alla tipicità dell'impresa e sul criterio di classificazione delle voci che si utilizzano.

I due possibili criteri di classificazione per *la situazione patrimoniale e finanziaria* sono i seguenti:

- classificazione sulla base del ciclo operativo e, quindi, delle attività in attività correnti e non correnti e delle passività in passività correnti e non correnti;
- classificazione delle attività e delle passività sulla base della loro liquidità.

Lo IAS 1 stabilisce che, in linea di massima, la classificazione da utilizzare è quella sulla base del ciclo operativo.

La classificazione secondo il criterio della liquidità è da utilizzarsi solo quando fornisca informazioni più rilevanti e significative rispetto a quella secondo il ciclo operativo.

Inoltre, lo IAS 1 prevede la possibilità di presentare alcune delle attività e passività utilizzando una classificazione corrente/non corrente e altre in ordine di liquidità quando ciò consente di fornire informazioni che sono attendibili e più significative. Il principio contabile specifica che una tale necessità di presentazione mista potrebbe sorgere in relazione alla coesistenza di diverse attività.

Sempre con riferimento alle modalità di rappresentazione delle voci nel prospetto di Stato Patrimoniale, gli IAS prevedono che, indipendentemente dal criterio di classificazione adottato vengano fornite delle indicazioni sulla scadenza delle attività e delle passività. Tavola 3 riporta il contenuto minimo previsto dallo IAS 1.

### Tavola 3 – Contenuto minimo della situazione patrimoniale e finanziaria

|  |
|--|
| a) immobili, impianti e macchinari (IAS 16 – IAS 17 <sup>6</sup> – IAS 36)   |
| b) investimenti immobiliari (IAS 40)   |
| c) attività immateriali (IAS 38 – IAS 36)  |
| d) attività finanziarie [esclusi i valori esposti in (e), (h) e (i)] (IAS 39 <sup>7</sup> )  |
| e) partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto (IAS 28)   |
| f) attività biologiche (IAS 41)  |
| g) rimanenze (IAS 2)   |
| h) crediti commerciali e altri crediti (IAS 18 – IAS 39)   |
| i) disponibilità liquide e mezzi equivalenti (IAS 7)   |
| j) il totale delle attività classificate come possedute per la vendita e le attività incluse nei gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita in conformità all'IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate |
| k) debiti commerciali e altri debiti (IAS 39)  |
| l) accantonamenti (IAS 37)   |
| m) passività finanziarie [esclusi i valori esposti in (k), e (l)] (IAS 39)   |
| n) passività e attività per imposte correnti, come definito nello IAS 12 Imposte sul reddito   |
| o) passività e attività per imposte differite, come definito nello IAS 12  |
| p) passività incluse nei gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita, in conformità all'IFRS 5  |
| q) interessenze di pertinenza di terzi, presentate nel patrimonio netto (IAS 27)   |
| r) capitale emesso e riserve attribuibili ai soci della controllante (IAS 32)  |

Per quanto concerne il *Conto Economico complessivo*, la società deve presentare un'analisi dei costi utilizzando una delle seguenti classificazioni:

- analisi per natura;
- analisi per destinazione.

La scelta delle modalità di analisi deve essere effettuata considerando quale analisi fornisce indicazioni attendibili e più rilevanti.

Con l'analisi per natura, i costi sono aggregati secondo la natura dei sottostanti fattori di produzione (es.: ammortamenti, acquisti di materiali, benefici

<sup>6</sup> Dal 1° gennaio 2019 lo IAS 17 sarà sostituito dal IFRS 16.

<sup>7</sup> Lo IAS 39 sarà sostituito gradualmente dall'IFRS 9, entrato in vigore dal 1° gennaio 2018.

per i dipendenti, e così via): il metodo è considerato dallo IAS 1 di semplice applicazione e particolarmente utile per la previsione dei futuri flussi finanziari.

La classificazione per destinazione, denominata anche del «costo del venduto», classifica i costi secondo la loro destinazione (es.: costo del venduto, costi di distribuzione, costi amministrativi, e così via): secondo lo IAS 1, il metodo può fornire agli utilizzatori informazioni più significative rispetto alla classificazione dei costi per natura, ma può richiedere ripartizioni dei costi con un notevole grado di discrezionalità.

Le società che classificano i costi per destinazione devono riportare ulteriori informazioni sulla natura dei costi, gli ammortamenti ed i costi di benefici per i dipendenti, dato che l'informativa per natura, come già sottolineato, viene giudicata utile nel prevedere i futuri flussi finanziari.

La Tavola 4 riporta il contenuto minimo del Conto Economico separato.

**Tavola 4 – Contenuto minimo della sezione del Conto Economico separato (IAS 1, § 82)**

|  |
|--|
| a) Ricavi (IAS 18-IAS 11 – IFRS 15 <sup>8</sup> );   |
| b) oneri finanziari (IAS 39);  |
| c) quota dell'utile o perdita di collegate e joint venture contabilizzata con il metodo del patrimonio netto (IAS 28); |
| d) oneri tributari (IAS 12);   |
| e) un unico importo comprendente il totale delle operazioni in discontinuità (IFRS 5).                                 |

Il Conto Economico complessivo comprende le voci di Conto Economico separato (es. ricavi e costi della produzione, oneri finanziari, imposte, ecc.) e gli altri componenti, denominanti “other comprehensive income” (OCI) che sono i seguenti:

- variazioni nella riserva di rivalutazione di *Immobili, impianti e macchinari (IAS 16)* e *Attività immateriali (IAS 38)*;
- utili e perdite attuariali da piani a benefici definiti rilevati in conformità al paragrafo 93A dello IAS 19 – *Benefici ai dipendenti*;
- utili e perdite derivanti dalla conversione dei bilanci di una gestione estera come disciplinato dallo IAS 21 – *Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere*;
- utili e perdite derivanti dalla rideterminazione di attività finanziarie disponibili per la vendita come da IAS 39 – *Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione*;
- la parte efficace degli utili e delle perdite sugli strumenti di copertura in una copertura di flussi finanziari (IAS 39).

<sup>8</sup> Il principio è entrato in vigore dal 1° gennaio 2018.

Il *prospetto delle variazioni di patrimonio netto* deve comprendere, invece, le seguenti informazioni:

- il totale del Conto Economico complessivo dell'esercizio, riportando separatamente gli importi attribuibili ai soci della controllante e alla quota di pertinenza di terzi;
- per ciascuna voce del patrimonio netto, gli effetti dell'applicazione retroattiva o della rideterminazione retroattiva rilevati secondo quanto previsto dallo IAS 8;
- gli importi delle operazioni con i soci che agiscono in tale qualità, riportando separatamente i conferimenti e gli utili distribuiti ai soci; e
- per ciascuna voce del patrimonio netto, una riconciliazione tra il valore contabile all'inizio e quello al termine dell'esercizio, evidenziando distintamente ogni variazione.

Il *rendiconto finanziario* deve presentare i flussi finanziari avvenuti nell'esercizio classificandoli tra attività operativa, di investimento e finanziaria": tale rendiconto è denominato "Statement of cash flows".

Si tratta di un rendiconto finanziario di liquidità:

- basato su un concetto di liquidità ben delineato (le "disponibilità liquide e mezzi equivalenti");
- nel quale i flussi finanziari devono essere presentati in una forma predeterminata (ovvero distinti tra attività operativa, di investimento e finanziaria).

Non è quindi possibile redigere il rendiconto finanziario utilizzando grandezze "fondo" diverse dalle "disponibilità liquide e dai mezzi equivalenti" oppure adottando una diversa forma di rappresentazione dei flussi finanziari.

Le *note al bilancio* illustrano i criteri di valutazione adottati dall'impresa e sono particolarmente utili per comprendere le politiche di bilanci che i redattori hanno utilizzato e che hanno portato alla determinazione del risultato d'esercizio e del correlato patrimonio netto.

Ai documenti sopra citati definiti dagli IAS/IFRS si aggiungono i documenti previsti dalla normativa interna per gli aspetti non disciplinati dai principi contabili internazionali.

La *relazione sulla gestione* (art. 2428 del Codice Civile) è un documento estremamente importante poiché deve comprendere un'analisi della situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'impresa oltre all'individuazione dei principali rischi ed incertezze.

### 3.2. Società di capitali con bilancio in forma ordinaria

L'art. 2423, comma 1 del Codice Civile stabilisce che la composizione obbligatoria del bilancio sia la seguente:

- Stato Patrimoniale;
- Conto Economico;
- Nota Integrativa;
- Rendiconto finanziario.

Lo Stato Patrimoniale, redatto ai sensi dell'art. 2424 del Codice Civile, rappresenta la situazione patrimoniale dell'impresa, individuando le attività, le passività ed il patrimonio netto.

Il Conto Economico, redatto ai sensi dell'art. 2425 del Codice Civile, rappresenta il risultato economico conseguito nell'esercizio, mediante l'individuazione dei ricavi e dei costi attinenti al periodo amministrativo considerato.

Gli indicati schemi hanno una struttura rigida in quanto le voci del bilancio devono essere iscritte separatamente e nell'ordine indicato dagli artt. 2424 e 2425 (art. 2423-ter).

Con riferimento allo *Stato Patrimoniale* (art. 2424), nell'attivo la distinzione fondamentale è tra:

1. immobilizzazioni;
2. attivo circolante.

Il Codice Civile individua così la distinzione tra i due raggruppamenti fondamentali: «*gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni*». L'iscrizione degli elementi patrimoniali nelle immobilizzazioni o nell'attivo circolante deve essere effettuata in base al criterio della loro destinazione.

I fondi rettificativi delle poste dell'attivo (fondi ammortamento e svalutazione) riducono direttamente il valore dell'attività alla quale si riferiscono.

Nel passivo, invece, la distinzione fondamentale è tra:

1. patrimonio netto;
2. fondo per rischi ed oneri;
3. debiti.

Il criterio distintivo di classificazione del passivo è rappresentato dall'origine dei mezzi finanziari affluiti all'impresa: mezzi propri o mezzi di terzi.

All'interno dei grandi raggruppamenti di voci, contraddistinti da lettere dell'alfabeto maiuscolo, esistono le seguenti suddivisioni (per l'attivo e per il passivo):

- sotto-raggruppamenti, contraddistinti da numeri romani;
- categorie analitiche nell'ambito dei sotto-raggruppamenti, individuate da lettere maiuscole e numeri arabi.

Lo schema di *Conto Economico* (art. 2425) è in forma espositiva scalare. Inoltre, deve essere esposto il valore della produzione "effettuata" che comprende il valore derivante da quanto:

- prodotto e venduto (Ricavi di vendita);
- prodotto e non venduto (Variazioni delle rimanenze di magazzino);
- prodotto dall'impresa per se stessa (Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni);
- realizzato attraverso altri ricavi e proventi (Altri ricavi e proventi).

Il Codice Civile prevede per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria l'obbligo di redazione del *Rendiconto Finanziario*, documento disciplinato dall'OIC 10.

L'art. 2423, comma 1, c.c., tra i documenti che costituiscono il bilancio d'esercizio, indica anche il rendiconto finanziario. Esso, infatti, dispone che «*Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla Nota integrativa*».

Il rendiconto finanziario, da sempre considerato dalla dottrina ragionieristica come parte integrante del bilancio d'esercizio, è divenuto pertanto documento obbligatorio anche sotto il profilo giuridico. Il rendiconto finanziario diventa così un prospetto obbligatorio di bilancio per le sole società che redigono il bilancio in forma ordinaria, mentre le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro-impresе sono esonerate da tale obbligo sebbene anche per tali imprese le informazioni desumibili dal rendiconto finanziario siano essenziali per una corretta gestione aziendale.

Il Codice Civile illustra anche la composizione; l'art. 2425-ter c.c., così dispone: «*Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci*».

Quanto richiesto dal Codice Civile è nella sostanza il rendiconto finanziario delle variazioni delle disponibilità liquide, considerato nell'ambito delle analisi finanziarie il rendiconto finanziario più significativo ed ampiamente utilizzato. L'OIC 10 fornisce le indicazioni operative per la redazione del rendiconto finanziario.

La *Nota Integrativa*, redatta principalmente ai sensi degli artt. 2427 e 2427-bis del Codice Civile, consente di illustrare analiticamente i principi ed i criteri utilizzati nella determinazione del reddito e del patrimonio netto.

Gli altri documenti relativi al bilancio d'esercizio, con le medesime funzioni nell'ambito dell'analisi di bilancio illustrate per i soggetti IAS/IFRS, sono i seguenti:

- la relazione sulla gestione;
- la relazione dell'organo di controllo;
- il verbale dell'assemblea.

La Tavola 5 riporta lo schema di Stato Patrimoniale redatto secondo le regole del Codice Civile in forma ordinaria.

**Tavola 5 – Stato Patrimoniale ex art. 2424 del Codice Civile**

| STATO PATRIMONIALE EX ART. 2424  |   |
|--|---|
| ATTIVO   | PASSIVO   |
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.   | A) Patrimonio netto:  |
| B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:   | I - Capitale.   |
| I - Immobilizzazioni immateriali:  | II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.  |
| 1) costi di impianto e di ampliamento;   | III - Riserve di rivalutazione.   |
| <b>2) costi di sviluppo;</b>   | IV - Riserva legale.  |
| 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;  | V - Riserve statutarie.   |
| 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;  | <b>VI - Altre riserve, distintamente indicate.</b>  |
| 5) avviamento;   | VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.                                       |
| 6) immobilizzazioni in corso e acconti;  | VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.   |
| 7) altre.  | <b>IX - Utile (perdita) dell'esercizio.</b>   |
| Totale.  | X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio  |
| II - Immobilizzazioni materiali:   | Totale.   |
| 1) terreni e fabbricati;   | B) Fondi per rischi e oneri:  |
| 2) impianti e macchinario;   | 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;   |
| 3) attrezzature industriali e commerciali;   | <b>2) per imposte, anche differite;</b>   |
| 4) altri beni;   | <b>3) strumenti finanziari derivati passivi;</b>  |
| 5) immobilizzazioni in corso e acconti.  | 4) altri.   |
| Totale.  | Totale.   |
| III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo: | C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.  |
| 1) partecipazioni in:  | D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: |
| a) imprese controllate;  | 1) obbligazioni;  |
| b) imprese collegate;  | 2) obbligazioni convertibili;   |
| c) imprese controllanti;   | 3) debiti verso soci per finanziamenti;   |
| <b>d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;</b>  | 4) debiti verso banche;   |
| <b>d-bis) altre imprese;</b>   | 5) debiti verso altri finanziatori;   |
| <b>2) crediti;</b>   | 6) acconti;   |
| <b>a) verso imprese controllate;</b>   | 7) debiti verso fornitori;  |
| <b>b) verso imprese collegate;</b>   | 8) debiti rappresentati da titoli di credito;   |
| <b>c) verso controllanti;</b>  | 9) debiti verso imprese controllate;  |
| <b>d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;</b>  | 10) debiti verso imprese collegate;   |
| d-bis) verso altri;  | 11) debiti verso controllanti;  |
| 3) altri titoli;   | <b>11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;</b>                               |
| 4) strumenti finanziari derivati attivi;   | 12) debiti tributari;   |
| Totale.  | 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;   |
| Totale immobilizzazioni (B);   | 14) altri debiti.   |
| C) Attivo circolante:  | Totale.   |
| I - Rimanenze:   | E) Ratei e risconti.  |
| 1) materie prime, sussidiarie e di consumo;  |   |
| 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;  |   |
| 3) lavori in corso su ordinazione;   |   |
| 4) prodotti finiti e merci;  |   |
| 5) acconti.  |   |
| Totale.  |   |
| II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:                                   |   |
| 1) verso clienti;  |   |
| 2) verso imprese controllate;  |   |
| 3) verso imprese collegate;  |   |
| 4) verso controllanti;   |   |
| <b>5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;</b>  |   |
| <b>5-bis) crediti tributari;</b>   |   |
| <b>5-ter) imposte anticipate;</b>  |   |
| 5-quater) verso altri;   |   |
| Totale.  |   |
| III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:   |   |
| 1) partecipazioni in imprese controllate;  |   |
| 2) partecipazioni in imprese collegate;  |   |
| 3) partecipazioni in imprese controllanti;   |   |
| <b>3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;</b>  |   |
| 4) altre partecipazioni;   |   |
| <b>5) strumenti finanziari derivati attivi;</b>  |   |
| 6) altri titoli.   |   |
| Totale.  |   |
| IV - Disponibilità liquide:  |   |
| 1) depositi bancari e postali;   |   |
| 2) assegni;  |   |
| 3) danaro e valori in cassa.   |   |
| Totale.  |   |
| Totale attivo circolante (C).  |   |
| <b>D) Ratei e risconti.</b>  |   |
|  |   |
| <b>TOTALE ATTIVO</b>   | <b>TOTALE PASSIVO</b>   |

La Tavola 6 riporta lo schema di Conto Economico redatto secondo le regole del Codice Civile *ex art. 2425*.

### Tavola 6 – Conto Economico *ex art. 2425* del Codice Civile

| CONTO ECONOMICO EX ART. 2425  |  |  |  |
|---|--|--|--|
| A) Valore della produzione:   |  |  |  |
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;  |  |  |  |
| 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;   |  |  |  |
| 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;   |  |  |  |
| 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;   |  |  |  |
| 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.   |  |  |  |
| Totale.   |  |  |  |
| B) Costi della produzione:  |  |  |  |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;   |  |  |  |
| 7) per servizi;   |  |  |  |
| 8) per godimento di beni di terzi;  |  |  |  |
| 9) per il personale:  |  |  |  |
| a) salari e stipendi;   |  |  |  |
| b) oneri sociali;   |  |  |  |
| c) trattamento di fine rapporto;  |  |  |  |
| d) trattamento di quiescenza e simili;  |  |  |  |
| e) altri costi;   |  |  |  |
| 10) ammortamenti e svalutazioni:  |  |  |  |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;   |  |  |  |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;   |  |  |  |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;   |  |  |  |
| d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;  |  |  |  |
| 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;   |  |  |  |
| 12) accantonamenti per rischi;  |  |  |  |
| 13) altri accantonamenti;   |  |  |  |
| 14) oneri diversi di gestione.  |  |  |  |
| Totale.   |  |  |  |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).   |  |  |  |
| C) Proventi e oneri finanziari:   |  |  |  |
| 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;        |  |  |  |
| 16) altri proventi finanziari:  |  |  |  |
| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime; |  |  |  |
| b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;  |  |  |  |
| c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;  |  |  |  |
| d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;            |  |  |  |
| 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;  |  |  |  |
| 17-bis) utili e perdite su cambi.   |  |  |  |
| Totale (15 + 16 - 17+ - 17 bis).  |  |  |  |
| D) Rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie:  |  |  |  |
| 18) rivalutazioni:  |  |  |  |
| a) di partecipazioni;   |  |  |  |
| b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;  |  |  |  |
| c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;   |  |  |  |
| d) di strumenti finanziari derivati;  |  |  |  |
| 19) svalutazioni:   |  |  |  |
| a) di partecipazioni;   |  |  |  |
| b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;  |  |  |  |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;  |  |  |  |
| d) di strumenti finanziari derivati;  |  |  |  |
| Totale delle rettifiche (18 - 19).  |  |  |  |
| <b>Risultato prima delle imposte (A-B+C+D);</b>   |  |  |  |
| 20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;   |  |  |  |
| 21) utile (perdite) dell'esercizio.   |  |  |  |



### 3.3. Società di capitali con bilancio in forma abbreviata

Il Codice Civile prevede la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata per le società di modesta dimensione. In particolare, l'art. 2435-*bis* individua le società di modesta dimensione facendo riferimento a tre parametri:

- totale dell'attivo dello Stato Patrimoniale: 4.400.000 Euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 Euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

La possibilità di redazione del bilancio in forma abbreviata è collegata al non superamento, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, di due dei limiti quantitativi sopra indicati.

Nel caso di superamento, per due esercizi consecutivi, dei limiti sopra indicati, l'obbligo di redazione del bilancio in forma ordinaria scatta fin dal secondo esercizio di superamento dei parametri (es.: qualora vengano superati i parametri sia nell'esercizio  $n$ , sia nell'esercizio  $n + 1$ , il bilancio dell'esercizio  $n + 1$  non può essere redatto in forma abbreviata).

Inoltre, l'art. 2435-*bis* preclude la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata, indipendentemente dal non superamento dei parametri, alle società che abbiano emesso titoli negoziati sui mercati regolamentati.

Il bilancio in forma abbreviata consiste:

- in uno Stato Patrimoniale abbreviato;
- in un Conto Economico abbreviato;
- in una Nota Integrativa abbreviata.

Inoltre, la società può non presentare la relazione sulla gestione se viene fornita in nota integrativa l'informativa relativa al:

- numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
- il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni.

Il bilancio in forma abbreviata rappresenta una discreta base di partenza per effettuare le analisi di bilancio poiché la capacità informativa è limitata rispetto al bilancio in forma ordinaria.

La carenza maggiore è individuabile nell'abbreviazione della nota integrativa. Se, infatti, il mancato dettaglio delle voci nello schema di bilancio (es. i debiti sono indicati complessivamente con la sola distinzione della scadenza entro e ol-

tre l'esercizio, ma senza indicazione se di fornitura o di finanziamento) è spesso recuperabile proprio in nota integrativa, le informazioni che riguardano analiticamente le diverse voci e i criteri che hanno portato alla loro iscrizione sono spesso sinteticamente illustrati. Inoltre, non sono presenti in dettaglio le variazioni delle immobilizzazioni immateriali e materiali (in termini di incremento, decrementi, svalutazione ed ammortamenti, separatamente indicati) rendendo difficile (o dall'esterno impossibile) la costruzione del rendiconto finanziario.

Con riferimento ai criteri di valutazione, le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'art. 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale. Pertanto, le società che redigono il bilancio in forma abbreviata possono non utilizzare il criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei titoli, crediti e debiti.

La Tavola 7 riporta lo schema di Stato Patrimoniale redatto secondo le regole del Codice Civile in forma abbreviata.

**Tavola 7 – Stato Patrimoniale ex art. 2435-bis del Codice Civile**

| <b>ATTIVO</b>   | <b>PASSIVO</b>  |
|---|---|
| B) IMMOBILIZZAZIONI, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:  | <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>  |
| B.I Immobilizzazioni immateriali (meno) Fondi di ammortamento e di svalutazione   | I - Capitale.   |
| B.II Immobilizzazioni materiali (meno) Fondi di ammortamento e di svalutazione  | II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.                              |
| B.III Immobilizzazioni finanziarie  | III - Riserve di rivalutazione.   |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)   | IV - Riserva legale.  |
|   | V - Riserve statutarie  |
|   | VI - Altre riserve, distintamente indicate.                             |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE  | VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi. |
| C.I Rimanenze   | VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.                                 |
| C.II Crediti, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo e delle imposte anticipate <sup>9</sup> | IX - Utile (perdita) dell'esercizio.                                    |
| C.III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   | X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio                  |
| C.IV Disponibilità liquide  | TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)   |

*continua*

<sup>9</sup> Gli emendamenti ai principi contabili nazionali, del 29 dicembre 2017 hanno previsto che le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro imprese debbano indicare separatamente, nell'ambito dei crediti dell'attivo circolante dello Stato Patrimoniale, quelli relativi ad imposte anticipate. Nello specifico l'OIC 12 (dedicato alla composizione e agli schemi di bilancio) e il documento OIC 25 (dedicato alle imposte sul reddito), prevedendo che, nell'ambito della voce "C.II – Crediti" si fornisca indicazione separata (oltre che degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) anche delle imposte anticipate.

|                              |  |
|------------------------------|--|
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | B) FONDI PER RISCHI E ONERI  |
|                              | C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO                                    |
|                              | D) DEBITI, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo |
| <b>TOTALE ATTIVO</b>         | <b>TOTALE PASSIVO</b>  |

La Tavola 8 riporta lo schema di Conto Economico redatto secondo le regole del Codice Civile in forma abbreviata.

#### Tavola 8 – Conto Economico ex art. 2435-bis del Codice Civile

|  |  |
|--|--|
| <b>CONTO ECONOMICO</b>                                 |  |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE                             |  |
| 1.   | ricavi delle vendite e delle prestazioni;  |
| 2. e 3.  | variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione;  |
| 4.   | incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;   |
| 5.   | altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio  |
| TOTALE (A)   |  |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE                              |  |
| 6.   | per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;  |
| 7.   | per servizi;   |
| 8.   | per godimento di beni di terzi;  |
| 9.   | per il personale:  |
| a)   | salari e stipendi;   |
| b)   | oneri sociali;   |
| c), d), e)   | trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza e simili ed altri costi;   |
| 10.  | ammortamenti e svalutazioni:   |
| a), b), c)   | ammortamenti e altre svalutazioni delle immobilizzazioni immateriali e delle immobilizzazioni materiali;   |
| c)   | svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;  |
| 11.  | variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;  |
| 12.  | accantonamenti per rischi;   |
| 13.  | altri accantonamenti;  |
| 14.  | oneri diversi di gestione.   |
| TOTALE (B)   |  |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A – B) |  |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI                         |  |
| 15.  | proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime; |
| 16.  | altri proventi finanziari:   |
| a)   | da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime; |

*continua*

|   |
|---|
| b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;   |
| d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;                                  |
| 17. interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;  |
| 17-bis) utili e perdite su cambi;   |
| TOTALE (15 + 16 - 17 + - 17-bis).   |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>  |
| 18. rivalutazioni di partecipazioni, di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni e di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni e di strumenti finanziari derivati; |
| 19. svalutazioni di partecipazioni, di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni e di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni e di strumenti finanziari derivati. |
| TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 - 19)   |
| E)  |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D + - E)   |
| 20 imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   |
| 21 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO   |

### 3.4. Il bilancio delle micro-imprese

Accanto al bilancio in forma ordinaria ed in forma abbreviata si è aggiunto una terza tipologia di bilancio: il bilancio delle micro imprese. Sono considerate micro-imprese le società (di cui all'art. 2435-ter) che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Il bilancio delle micro-imprese si basa sul bilancio in forma abbreviata con alcune possibili semplificazioni. Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:

- del rendiconto finanziario;
- della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le seguenti informazioni: l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei